



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Chi non guadagna deve mantenere i figli?

Autore: Redazione | 26/07/2018



Padre disoccupato: deve versare l'assegno di mantenimento al figlio o è giustificato?

Hai da poco perso il lavoro. Non è stato facile accettare il licenziamento. Non tanto per te, quanto per i tuoi figli che, da qualche anno, non vivono più in casa tua ma

con la madre, da cui hai ormai divorziato. Ora sarà difficile far capire loro che non puoi adempiere ai tuoi obblighi, anche perché la tua ex moglie è particolarmente agguerrita nei tuoi confronti e non perde occasione per criticarti. Hai sentito dire che l'assegno di mantenimento può essere oggetto di revisione se sopraggiungono fatti imprevisti che cambiano le condizioni di reddito dei genitori. Ti chiedi se valga anche nel tuo caso: cosa c'è di più imprevedibile di un licenziamento? **Chi non guadagna deve mantenere i figli?** Sul punto si è pronunciata spesso e volentieri la Cassazione, segno che non sei solo in questo problema tipico dei nostri tempi. Purtroppo per te - ma per fortuna per i bambini - la Corte è sempre stata molto rigorosa e non si è mai accontentata di un semplice stato di disoccupazione per escludere la sussistenza del reato di inottemperanza agli obblighi di assistenza familiare. Proprio di recente i giudici supremi hanno deciso il caso di un giovane padre che - anche a causa della scarsa esperienza lavorativa - si è trovato senza un posto e nell'impossibilità di versare l'assegno di mantenimento **[1]**. Che succede in un'ipotesi di tale tipo? Scatta ugualmente il reato? Vediamo qual è l'indirizzo della giurisprudenza.

La perdita del lavoro non è una scusa per evitare di versare il mantenimento

La precaria condizione economica non basta per evitare la condanna in caso di mancato versamento dell'assegno di mantenimento ai figli. Non basta neanche mostrare al giudice la lettera di licenziamento che dimostra la perdita del posto di lavoro. È invece indispensabile dimostrare un oggettivo impedimento al reperimento di una occupazione come, ad esempio, uno stato di malattia sopraggiunta. Come dire: solo chi non può più lavorare o comunque ha dimostrato (cosa tutt'altro che facile) di aver cercato un posto in lungo e in largo e, ciò nonostante, di aver ricevuto solo porte in faccia può essere assolto. Al contrario, se il padre dovesse dichiarare di aver svolto solo attività lavorative saltuarie o in nero, si darebbe una zappata sui piedi in quanto ammetterebbe tacitamente la propria capacità lavorativa. Regole che valgono sia per le coppie sposate che per quelle di fatto, ossia i conviventi che hanno avuto un figlio e poi hanno deciso di lasciarsi.

Nessun alibi per i problemi economici provocati dalla perdita del lavoro

In passato la Corte ha condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare anche l'uomo che, pur essendo disoccupato, era comunque titolare di un immobile, cosa che gli avrebbe consentito, tramite la vendita del bene, di

recuperare liquidità e mantenere l'ex famiglia, andando magari a vivere in affitto.

Nel caso di specie i giudici hanno assunto una posizione netta: l'uomo, in qualità di padre di una bambina avuta con l'ex compagna, è stato ritenuto colpevole di «essersi sottratto agli obblighi inerenti la qualità di genitore, non corrispondendo alcuna somma per il mantenimento della figlia minore» a cui «faceva mancare i mezzi di sussistenza». Il certificato di disoccupazione non è servito a impietosire i giudici che non ritengono una valida giustificazione la «precaria condizione economica» del padre, certificata dal fatto che egli, pur «impegnato in lavori saltuari», non ha mai goduto di alcun reddito fisso.

In materia di «obblighi di assistenza familiare», dice la Cassazione, «lo stato di disoccupazione, in caso di giovane età, e la mancata dimostrazione delle cause che rendono impossibile o difficoltoso il reperimento di una occupazione» valgono ad integrare «l'estremo della **colpevole incapacità di adempiere**» i propri oneri. Applicando questa visione alla vicenda in esame, i Magistrati ritengono evidenti le colpe del giovane genitore, il quale non ha dimostrato «uno stato di completa impossidenza».

Come la stessa Corte ha detto in altre occasioni **[2]**, è punibile l'uomo che si limita a sostenere di essere stato licenziato e di «non essere riuscito a trovare lavoro», seppure inserito nelle liste di disoccupazione, ma che non dimostra l'esistenza di «**una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti**». Principio ribadito più volte: l'incapacità incolpevole di far fronte all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio minorenni, la quale è condizione per essere assolti dal reato di omesso versamento del mantenimento ai figli, sussiste ove sia riscontrabile una situazione di incolpevole ed assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le minime esigenze di vita degli aventi diritto ed, in tal senso, è inidonea la mera allegazione dello stato di disoccupazione **[3]**.

Bocciato il binomio: “stato di disoccupazione” uguale “impossibilità di provvedere al mantenimento della prole”. Pur a fronte dei problemi economici provocati dalla perdita del lavoro, non può venire meno il dovere del genitore. Ciò significa che la mera «disoccupazione» non può esimere dalla «responsabilità» per non avere provveduto a garantire i «mezzi di sussistenza» ai bambini. Per salvare l'uomo, in questa vicenda, sarebbe stata necessaria, invece, la dimostrazione di una «**incapacità economica assoluta**» **[4]**.

Note

[1] Cass. sent. n. 34952/18 del 23.07.2018. [2] Cass. sent. n. 7179/18 del 14.02.2018. [3] Cass. sent. n. 31495/17. [4] Cass. sent. n. 15432/2016.

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4- 23 luglio 2018, n. 34952

Presidente Fidelbo – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse dell'imputato Ja. An. viene impugnata la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18 ottobre 2016 con cui si è confermata quella del tribunale della medesima città che aveva condannato il prevenuto alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 570, secondo comma, cod. pen., per essersi egli sottratto agli obblighi inerenti la qualità di genitore non corrispondendo alcuna somma per il mantenimento della figlia minore Lo., alla quale faceva mancare i mezzi di sussistenza. 2. La difesa affida il proposto mezzo a quattro motivi di annullamento. 2.1. Con il primo motivo si fa valere la nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen., in riferimento all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. L'imputato aveva eletto domicilio in Roma in data 26 dicembre 2009 e successivamente non risultando possibile procedere a notifica del decreto di citazione presso il luogo indicato la notifica si perfezionava ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore d'ufficio. Il giudice di primo grado riteneva però necessario procedere a nuove ricerche e rinviava a tal fine per due volte il processo. Nelle due udienze, in cui si disponevano nuove ricerche, l'imputato era considerato assente e solo all'udienza del 9 luglio 2012 il tribunale ne dichiarava la contumacia peraltro in ragione della notifica del decreto di citazione in origine effettuata al difensore d'ufficio. La difesa denuncia che nel corso delle due udienze rinviate per le ricerche, mancando il tribunale di dichiararne la contumacia, l'imputato avrebbe sofferto di quella mancanza di rappresentanza che l'indicata dichiarazione avrebbe attribuito in capo al difensore. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione di norma penale e vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe confuso le nozioni di inadempimento all'obbligo di mantenimento e della effettiva situazione economica e personale dell'imputato. L'effettiva situazione economica dell'imputato, ricostruita anche per le dichiarazioni della madre della minore, ex convivente del primo, avrebbe consentito di accertare che Ja., impegnato in lavori saltuari, non avrebbe mai goduto di alcun reddito sin dall'epoca della nascita della figlia e dallo stesso instaurarsi della convivenza ed avrebbe reso illogica la motivazione là dove la Corte di merito aveva ritenuto che la mancanza di allegazione sul reddito effettivo non avrebbe comunque potuto sostenere la scriminante nell'evidenza che l'imputato dovesse in qualche modo vivere. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza aveva

ritenuto in re ipsa l'insussistenza dei mezzi di sussistenza in capo alla minore. Secondo accordo intercorso con l'ex convivente, l'imputato avrebbe dovuto versare solo cinquanta Euro mensili quale contributo al mantenimento della figlia ed il giudice del merito non avrebbe accertato l'apprezzabile incidenza dell'inadempimento sulla disponibilità dei mezzi economici in capo agli aventi diritto tale da determinarne lo stato di bisogno. 2.4. La Corte di merito sarebbe poi incorsa in erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione denegando il beneficio della sospensione condizionale della pena, non potendo integrare il tempo di protrazione della condotta costituire un elemento significativo là dove sia contestato un reato permanente. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per tutti i proposti motivi. 2. Quanto al primo motivo, le cui ragioni si spingono alla reiterazione di critica che ha trovato nell'impugnata sentenza corretto e congruo vaglio, la Corte di appello ha concluso, con ragionamento che non si espone a censura alcuna in sede di legittimità, nel senso che avendo il primo giudice dichiarato - dopo aver disposto due rinvii d'udienza per ricerche finalizzate al rinnovo dell'iniziale notifica, eseguita nelle forme di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nella ritenuta non adeguatezza della elezione di domicilio presso il quale, inutilmente, si era tentato l'adempimento - la contumacia del prevenuto in ragione della ritenuta validità dell'iniziale notifica e non essendosi svolta attività alcuna nelle due udienze in cui si era disposto rinvio per l'indicato adempimento, non si sia realizzato alcun vulnus alla difesa del primo.

3. Il secondo ed il terzo motivo sono anch'essi inammissibili perché manifestamente infondati. 3.1. In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, là dove lo stato di disoccupazione in caso di giovane età dell'imputato e la mancata dimostrazione delle cause che rendano al primo impossibile o difficoltoso il reperimento di una occupazione vale ad integrare l'estremo della colpevole incapacità di adempiere integrativo del reato. L'indisponibilità da parte dell'obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se essa perduri per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell'obbligato (Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301). 3.2. La minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; il reato sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via subsidiaria l'altro genitore (Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, S., Rv. 261871). 3.3. In applicazione degli indicati principi la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che integri il reato contestato la condotta del prevenuto di perseverante inadempimento all'obbligo contributivo in

favore della figlia minore, per non avere egli mai stabilmente lavorato, godendo sin dall'insorgere della relazione di convivenza con la madre della propria figlia di aiuti economici, e l'indimostrato stato di completa impossidenza dell'imputato, non avendo egli mai versato alcunché per il mantenimento della figlia minore pur avendo svolto, sia pure saltuariamente, attività lavorativa e tanto a fronte di una situazione di bisogno presuntivamente esistente e non vinta dalla difesa. Là dove si tratti di obbligo di mantenimento di figli minori, la misura del contributo non può essere oggetto di accordi tra le parti non omologati o validati dal giudice, trattandosi di materia indisponibile e come tale sottratta alla libera determinazione delle parti. La misura dell'assegno così fissato non può pertanto rientrare nel giudizio a cui è chiamato il giudice del merito per stabilire se il mancato versamento di quelle somme abbia, o meno, ove la misura sia stata irrisoriamente fissata, inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici dell'avente diritto, tanto da determinarne lo stato di bisogno. Correttamente quindi la Corte di merito ha ritenuto integrato il reato, escluso ogni rilievo all'indicata incidenza. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte di appello motivato senza incorrere in vizio denunciabile nel giudizio di legittimità sulla non concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena dalla reiterazione della condotta. In tema di sospensione condizionale della pena, il diniego della concessione del beneficio può essere motivato, in ipotesi di reato permanente, con il riferimento alla persistenza della condotta criminosa là dove i profili fattuali della vicenda siano di tale pregnanza da sorreggere una siffatta motivazione (arg. a contrariis ex: Sez. 6, n. 38351 del 29/05/2014, B., Rv. 260140). La Corte di appello ha negato il beneficio motivando dalla evidenza che l'imputato avesse tenuto per anni una condotta di totale disinteresse, morale materiale, per la figlia minore e quindi per un passaggio argomentativo che non segnato da una mera presa d'atto della struttura del contestato reato di quest'ultimo ha evidenziato, nel suo peculiare atteggiarsi, la negativa incidenza sul richiesto giudizio di prognosi. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente stimata in ragione dei profili di colpa che connotano l'assunta iniziativa giudiziaria di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs.196/03 in quanto disposto d'ufficio e/o imposto dalla legge. **Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio - 14 febbraio 2018, n. 7179** Presidente Paoloni - Relatore Costanzo

Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 780 del 15/10/2015, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Enna a Filippo Ca. ex artt. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. (capo A) e 12 sexies legge 1 dicembre 1970

n. 898 (capo B) per avere fatto mancare, non versando l'assegno mensile stabilito dal Tribunale i mezzi di sussistenza alle figlie minorenni e così costringendo la loro madre a provvedere da sola alle primarie esigenze delle figlie. 2. Nel ricorso di Ca. si chiede annullarsi la sentenza deducendo: a) violazione dell'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione, avendo affermato la responsabilità del ricorrente, trascurandone la mancanza di sufficiente disponibilità di risorse economiche, e violazione dell'art. 12 sexies legge n. 898/1970 (sono così compendiate i primi 5 motivi del ricorso); b) violazione degli art. 157 e 161, comma 2, cod. proc. pen. per essere il reato ex art. 570 cod. pen. estinto per prescrizione (sesto motivo di ricorso erroneamente indicato come settimo); c) per vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno per la parte civile (settimo motivo di ricorso). Considerato in diritto 1. I motivi di ricorso suindicati sub 2.a) sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello applicata la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Per quanto riguarda il capo A), la sentenza impugnata correttamente considera che: a) lo stato di bisogno di un figlio minore, presunto dalla legge, non è eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda l'altro genitore, perché persiste comunque l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli minorenni (Sez. 6, n. 46060 del 22/10/2014, Rv. 260823; Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242854; Sez. 6, n. del 14/04/2008, Rv. 240558); b) Ca. si è limitato a versare la evidentemente insufficiente somma di 100 Euro mensili (non i 350 stabiliti) e questa corresponsione parziale dell'assegno di mantenimento stabilito in sede civile ha ridotto notevolmente l'entità dei mezzi economici che Ca. doveva fornire ai beneficiari (Sez. 2, n. 24050 del 10/02/2017, Rv. 270326; Sez. 6, n. 15898 del 04/02/2014, Rv. 259895); c) è l'imputato che ha l'onere di allegare gli elementi da cui desumere la sua impossibilità di adempiere alla obbligazione - senza che basti la dimostrazione di una mera flessione degli introiti o la generica allegazione di difficoltà (Sez. 6, n. 8063 del 8/02/2012, Rv. 25242), perché l'impossibilità deve essere assoluta e integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667) - invece il ricorso in esame (pagg. 4-7) richiama dichiarazioni rese da testimoni in dibattimento (allegate al ricorso) e documenti (non allegati) per dimostrare che dal 2008, dopo il suo licenziamento, Ca. non è riuscito a trovare lavoro seppure inserito nelle graduatorie e per provare la sua indigenza, ma tale documentazione rimane "priva di qualsiasi contenuto attestativo dell'asserita incapacità reddituale dell'imputato in relazione al periodo dedotto in contestazione" (pag. 3 della sentenza). Per quanto riguarda il capo B, va rilevato che comunque il reato è integrato dal mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto (Sez. 6, n. 44086 del 14/10/2014, Rv. 260717; Sez. 6, n. 3426 del 05/11/2008, dep. 2009, Rv. 242680). 2. Manifestamente infondati sono anche i residui motivi di ricorso. La

sentenza della Corte di appello è stata emessa il 15/10/2015 e il tempus commissi delicti del reato descritto nel capo a) è "da dicembre 2008 sino a febbraio 2010. Pertanto non si è prescritto prima dell'agosto 2017 e, quindi dopo la sentenza di primo grado. Il dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza di un danno per la parte civile non risulta oggetto di appello; in ogni caso, il Tribunale si è limitato a condannare al risarcimento del danno - che sta nello stesso inadempimento delle obbligazioni civilistiche da parte dell'imputato -rimettendone la quantificazione al giudice civile. 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in favore della cassa delle ammende della somma che è congruo determinare in Euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende. **Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 7 aprile - 26 giugno 2017, n. 31495** Presidente Conti - Relatore Mogini Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. S.P. ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto di cui agli artt. 3 L. n. 54/2006 e 12 sexies L. n. 898/1970 a lui contestato in ordine al mancato versamento in favore della moglie dell'assegno per il mantenimento della figlia minorenni determinato dal giudice civile in sede di separazione dei coniugi e i fatti già giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano in data 21.2.2011, ed ha rideterminato la pena complessiva per i reati in continuazione in mesi tre di reclusione ed Euro 350 di multa, di cui mesi due di reclusione ed Euro 50 di multa a titolo di aumento per la continuazione sulla pena base già inflitta per il più grave reato (art. 570, comma 2, cod. pen.) oggetto della citata sentenza del Tribunale di Milano del 21.2.2011. 2. Il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentando: A) violazione degli artt. 523 cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen. perché la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni, con provvisionale per 5.000 Euro e rifusione delle spese in favore della parte civile, pronunciata in primo grado, è stata confermata all'esito del giudizio di appello senza che la parte civile abbia partecipato alla discussione orale; B) omessa motivazione in ordine al motivo d'appello col quale si censurava il diniego dei benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, la cui concessione era stata richiesta all'esito del giudizio di primo grado; C) violazione dell'art. 570 cod. pen. e vizi di motivazione in punto di affermata esistenza della deliberata volontà di non adempiere all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento, non avendo i giudici di merito considerato che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio e che l'inadempimento ha avuto unica causa nel suo stato di assoluta indigenza; D) con gli ultimi due motivi di ricorso, tra loro sovrapponibili, violazione dell'art. 570 cod. pen. e 12 sexies L. 898/70 e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena per il contestato reato di cui all'art. 3 L. n. 54/2006,

invero punibile con la pena alternativa di cui al comma 1 dell'art. 570 cod. pen.. 3.

Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Sono invero legittime le statuizioni civili di condanna pronunciate in sede di appello in favore della parte civile, ancorché quest'ultima non abbia presentato in tale sede le proprie conclusioni, poiché ciò non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., essendo quest'ultima norma applicabile solo al giudizio di primo grado (Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è generico, poiché si limita a richiamare analogo motivo di appello anch'esso del tutto aspecifico, poiché formulato senza alcun riferimento a presupposti in astratto idonei a giustificare la concessione degli invocati doppi benefici, sicché la Corte territoriale non era tenuta a motivare su doglianza proposta in violazione dell'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. in quanto mancante delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. 3.3. Il terzo motivo di ricorso rappresenta la reiterazione di doglianze di merito alle quali la Corte territoriale ha offerto congrua risposta laddove ha ritenuto, sulla base di valutazione immune da vizi logici e giuridici, mancare nel caso di specie l'allegazione da parte del ricorrente di idonei e convincenti elementi indicativi della sua concreta impossibilità di adempiere (Sez. 6, 24.4.2013, Castiglia), ed ha ricordato che la condizione di incapacità a far fronte all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento del figlio minore di età deve consistere in una situazione incolpevole di assoluta indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto e la cui allegazione non può ritenersi sufficiente allorché si basi sull'asserzione del mero stato di disoccupazione (Sez. 6, 22.9.2011, Galassi; Sez. 6, 10.6.2014, Mileto). Del resto, la soggettività che informa la violazione di cui all'art. 3 L. 54/2006 è integrata dalla mera consapevolezza di sottrarsi all'obbligo di mantenimento (Sez. 6, 22/9/2011, Ticozzelli e altri), sicché la motivazione della sentenza impugnata deve ritenersi sul punto adeguata nel riconoscimento della volontaria e non incolpevole violazione dell'obbligo di versamento dell'assegno protrattasi per anni senza che il ricorrente abbia mai chiesto al competente giudice civile la modifica delle condizioni economiche statuite in sede di separazione dei coniugi. 3.4. Il quarto e il quinto motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché il giudice di primo grado ha determinato la pena per il reato di cui all'art. 3 L. n. 54/2006 contestato in questa sede quale aumento a titolo di continuazione di quella inflitta con precedente sentenza di condanna passata in giudicato per il più grave reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 cod. pen., ciò non determinando alcuna violazione del regime sanzionatorio proprio alla fattispecie in esame. Infatti, laddove, come nel caso in esame, sia stata riconosciuta la continuazione tra un reato più grave punito con la pena della reclusione e della multa e un reato meno grave punito con la sola multa, l'aumento per la continuazione deve riguardare entrambe le pene

congiuntamente previste e inflitte per il reato più grave, come risulta dalla lettera dell'art. 81 cod. pen., secondo il quale, sia in caso di concorso formale, sia in caso di continuazione, l'autore dei reati è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo. (Sez. 1, n. 480 del 27/01/1997, Antonacci, Rv. 207040). All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen., determinate come in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni proposte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende.